

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART.1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'articolo 36 e seguenti del Codice Civile e alla Legge 383/2000, in materia di Associazionismo di Promozione Sociale, è costituita, con sede in MODENA, un'associazione non riconosciuta, senza fini di lucro, operante nel settore culturale, del teatro, della danza e del cinema, denominata

“TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE”.

ART.2 - L'associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è svolta in modo spontaneo, personale, prevalentemente gratuito ed è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcuno scopo di lucro né diretto né indiretto o differito, ed opera per fini culturali, in particolare svolgendo attività nell'ambito della ricerca e della promozione culturale della danza, del teatro, del cinema e, in generale, delle arti performative.

ART.3 - L'Associazione si avvale d'ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi su cui l'Associazione si fonda.

ART.4 - L'Associazione, in particolare, si propone di:

- a) Favorire la produzione e circuitazione di spettacoli ed eventi di danza contemporanea e teatro di ricerca, anche attraverso collaborazioni e gemellaggi con enti e organismi a livello regionale, nazionale e internazionale.
- b) Conservare, difendere, promuovere il valore storico delle arti performative.
- c) Favorire la crescita professionale dei giovani artisti.
- d) Proporre servizi culturali per la cittadinanza tutta, in relazione agli obiettivi istituzionali.

- e) Partecipare alla promozione, svolgimento e gestione di manifestazioni di accrescimento culturale di natura sociale.
- f) Gestire, direttamente o a seguito di accordi con Enti pubblici e privati, i servizi di natura culturale, sociale e ricreativa quali ad esempio sale cinematografiche, teatri, luoghi di cultura, ecc.
- g) Promuovere pubblicazioni, corsi di formazione e seminari di informazione specifici relativi alle attività istituzionali.

ART.5 - L'associazione potrà, senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti leggi in materia.

ART.6 - L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

SOCI

ART.7 - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone e gli enti collettivi che condividono le finalità dell'organizzazione e che sono mossi da spirito di solidarietà e si impegnino alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda scritta al Consiglio Direttivo. E' valido il silenzio-assenso. Il Consiglio Direttivo può pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima per un eventuale diniego.

L'adesione a socio si perfeziona con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci.

I soci iscritti nell'elenco soci, in regola con il pagamento delle quote annuali, hanno il diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e di frequentare le strutture sociali; hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'Associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci e associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo; deve essere assicurato il libero diritto di voto.

Ogni socio può esprimere un solo voto; è ammesso il voto per delega nella misura massima di una per socio.

ART.8 - I soci sono tenuti:

- a) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b) Al pagamento della tessera associativa con rinnovo annuale, entro il 31 marzo; sono inoltre tenuti a versare i contributi democraticamente richiesti fissati eventualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

ART.9 – Perdita della qualifica di socio:

La perdita della qualità di socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo ed inviata tramite lettera per conoscenza al socio, il quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea dei Soci.

La perdita della qualifica di socio può avvenire per :

- per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- per non attività prestata nell'arco di almeno due esercizi sociali;
- per morosità dovuta dal mancato versamento del contributo democraticamente richiesto o della eventuale tessera annuale;

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART.10 - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote

e contributi di aderenti e terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore, da proventi derivanti da attività sociali .

I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

La quota medesima non è rivalutabile né trasmissibile.

L'associazione, per lo svolgimento delle attività, si avvarrà prevalentemente dell'apporto volontario e gratuito dei propri soci, ma potrà avvalersi anche di collaboratori, soci e non soci, remunerando le prestazioni secondo le normali forme di retribuzione consentite dalla legge.

ART.11 - L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio o rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un'apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il bilancio o rendiconto, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione o in aiuto di altre associazioni culturali o per contribuire al superamento di talune forme di disagio sociale.

ART.12 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, anche in modo indiretto.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE

ART.13 - L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo alla sua scadenza;
- Deliberare eventuali rimborsi spese ai soci;
- Approvare o modificare eventuali regolamenti interni;

- Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare su fatti di straordinaria amministrazione;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. Per lo scioglimento è necessario il quorum di cui all'art. 19.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno

20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, mediante ogni forma di informazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, compreso la forma via web, via SMS, internet, ecc. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione, comunque diversa dalla data fissata per la prima.

Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. (almeno un decimo del corpo sociale) e quando vi sia necessità.

ART.14 - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART.15 - L'Assemblea in forma Straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) del corpo sociale.

Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di 3/5 (tre quinti) degli associati presenti o rappresentati.

ART.16 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

ART.17 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti tra gli associati.

La nomina del Consiglio direttivo non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni e i consiglieri sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli per cooptazione, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Nominare il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente e un segretario;
- Deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
- Promuovere l'attività sociale, culturale e ricreativa dell'associazione in conformità ai principi contemplati dall'Art. 2 e 3 del presente statuto;
- Riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza, onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- Redigere per tempo il bilancio o rendiconto in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- Iscrivere l'associazione in specifici albi e chiedere l'adesione ad altre Associazioni;
- Formulare programmi dettagliati nel rispetto delle priorità e degli obiettivi indicati dall'assemblea;

- Stilare, eventualmente, un apposito regolamento che dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

ART.18 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale; potrà nominare avvocati per le questioni di carattere legale a spese dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.19 - In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e a tal fine dovrà essere sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. n. 662/96.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.20 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono i regolamenti interni e le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali sia Regionali.

Il Segretario

Il Presidente